



DECRETO N. 180/2020

*Università degli Studi della Toscana*  
*Il Rettore*

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n.168 ed in particolare l'art.6, rubricato 'Autonomia Universitaria';

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art.2, co.1, lett. b) relativo ai poteri del Rettore;

**VISTO** lo Statuto emanato con D.R. n. 480/12 dell'8.06.2012, modificato con i DD.RR. n. 726/16 dell'8.09.2016 e n. 185/2019 dell'11.03.2019 ed in particolare l'art. 10 rubricato 'Il Rettore';

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19', nel quale si riassumono e aggiornano le misure da adottare sul territorio nazionale ed in specie nelle Università, al fine di ridurre il potenziale diffondersi dei contagi;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, avente ad oggetto 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale', che dispone anche per le Università la sospensione fino al 15 marzo delle attività didattiche e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, recante 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19', che prescrive per le Università la sospensione fino al 3 aprile delle attività didattiche e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza;

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale', con il quale si adottano ulteriori misure che per le Pubbliche Amministrazioni salvaguardano la funzionalità ordinaria attraverso strumenti a distanza limitando la presenza di persona alle attività indifferibili non diversamente erogabili;

**DATO ATTO** che il Direttore Generale con il Decreto n. 178 del 13 marzo 2020 ha dato specifica attuazione alle medesime disposizioni per i servizi e il personale tecnico e amministrativo, individuando le "attività indifferibili da rendere in presenza" nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e le distanze di sicurezza tra persone;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;



DECRETO N. 180/2020

**RILEVATA** la necessità di adottare in questa fase idonee misure cautelative a tutela della salute pubblica e del sereno e corretto funzionamento delle attività istituzionali dell'Università degli Studi della Tuscia;

**VISTO** il D.R. n. 170/2020 con il quale sono state sospese una serie di attività specificamente individuate fino al 15 marzo 2020;

## DECRETA

### Art. 1

1. Sono sospese le attività di seguito elencate:

- lezioni, esercitazioni, seminari, tirocini e attività didattiche similari in presenza presso le tutte le strutture dell'Ateneo;
- esami di profitto e di laurea in presenza;
- colloqui con docenti e ricevimento studenti in presenza;
- viaggi di istruzione, iniziative didattiche e le visite di studio comunque denominate sul territorio nazionale e internazionale;
- convegni, conferenze o dibattiti interni o aperti al pubblico esterno;
- concerti e manifestazioni similari;
- attività di missione;
- tirocini;
- procedure concorsuali.

2. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle attività didattiche dei corsi di dottorato di ricerca e post-lauream.

3. L'accesso ad aule, aule studio, biblioteche, spazi studenti, musei è interdetto.

4. Le segreterie e gli altri servizi agli studenti e al pubblico funzionano unicamente da remoto, come da indicazioni già fornite in precedenza.

5. Le attività didattiche sono erogate in modalità e-learning secondo le istruzioni fornite attraverso i canali istituzionali di Ateneo.

6. Le sessioni di laurea in programma fino al 3 aprile 2020 sono svolte, ove possibile, con modalità telematica tale da garantire l'identificazione dei candidati, il corretto svolgimento della prova e la sua pubblicità, secondo le istruzioni fornite attraverso i canali istituzionali di Ateneo.

7. Gli esami di profitto sono svolti, ove possibile, con modalità telematica tale da garantire l'identificazione dei candidati, il corretto svolgimento della prova e la sua pubblicità, secondo le istruzioni fornite attraverso i canali istituzionali di Ateneo.

8. Tutte le attività didattiche che non è possibile erogare in forma telematica sono recuperate successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità. Tali attività verranno ricalendarizzate dai Consigli di Corso di Studio. Date e scadenze del calendario accademico saranno adeguate di conseguenza secondo le deliberazioni dei Consigli di Corso di Studio, di cui sarà data comunicazione sui canali istituzionali dell'Ateneo. Le assenze degli studenti causate dalla sospensione non sono computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.



DECRETO N. 180/2020

9. I Consigli degli Organi Collegiali, se necessari, sono svolti esclusivamente con modalità a distanza.

10. Nelle procedure selettive o concorsuali è prevista la possibilità di svolgere per via telematica colloqui, discussioni pubbliche, prove didattiche e qualsiasi altra forma di prova o colloquio orale, purché venga garantita l'identificazione dei candidati, anche laddove il bando non ne faccia espresso riferimento e/o in deroga a quanto previsto nei rispettivi bandi. È altresì consentito alle commissioni di selezione e concorso di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, anche laddove non espressamente previsto nel relativo regolamento e bando.

#### Art. 2

Le misure previste dal presente decreto entreranno immediatamente in vigore, hanno validità fino al 3 aprile 2020 compreso, salvo proroghe legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e valgono per tutte le attività di Ateneo in qualunque sede svolte.

Viterbo, 16 marzo 2020

IL RETTORE  
Prof. Stefano Ubertini

*Handwritten mark or signature.*